



## INCENDI BOSCHIVI - STATO DI PERICOLO

Si avvisa che dalla data odierna è in vigore lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi.

Questo comporta il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto nei boschi o nelle loro vicinanze, a distanza inferiore a 100 metri. Comporta anche il divieto su tutto il territorio di bruciare residui vegetali agricoli e forestali.

Le violazioni sono punite ai sensi della L.R. 31/2008 con una sanzione amministrativa di almeno 144,00 €

Le norme in materia ambientale prevedono ulteriori sanzioni per la combustione dei residui vegetali.

Si evidenzia che anche fuori dal periodo di massima pericolosità il rispetto delle norme può comunque non essere sufficiente, nel nostro territorio, a scongiurare il rischio d'incendio.

Bisogna tener presente che i rovi e le sterpaglie presenti nelle superfici incolte, in strade abbandonate, canali e corsi d'acqua possono veicolare il fuoco con sorprendente rapidità.

Può non bastare che il fuoco sia custodito, specie se si alza il vento.

La combustione di ramaglie, residui di potatura, stoppie, ricci e fogliame, che un tempo era normale, oggi non può più essere praticata, se non correndo un rischio molto elevato.

L'accensione di fuochi come pratica agricola è perciò vivamente sconsigliata in ogni caso.

Si ricorda che chiunque, per colpa, causa un incendio boschivo è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, ai sensi dell'art. 423-bis del codice penale, ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Per la tutela dei nostri boschi, che svolgono anche una funzione di protezione degli abitati, si confida pertanto, oltre che nel rispetto delle regole, nel buon senso e nella sensibilità ambientale di ognuno.

Tirano, 1 APRILE 2026

IL PRESIDENTE  
(Caelli Giordana)  
f.to digitalmente